

REGIONE  
TOSCANA



Repubblica Italiana

# BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 97

giovedì, 8 ottobre 2020

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: [redazione@regione.toscana.it](mailto:redazione@regione.toscana.it)

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

**L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.**

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

## SEZIONE III

### PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

#### - Ordinanze

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2020, n. 88

**Decongestionamento della Comunità di Vicofaro.**

## SEZIONE III

### PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - Ordinanze

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2020, n. 88

#### Decongestionamento della Comunità di Vicofaro.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti

ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Richiamato, altresì, il decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile rep. 630 del 27 febbraio 2020 con cui il sottoscritto è stato nominato soggetto attuatore, ai sensi della citata O.C.D.P.C. n. 630/2020;

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.", mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, come convertito dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il DPCM 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19), come convertito dalla Legge 14 luglio 2020 n.74;

Visto il DPCM 17 maggio 2020, mediante il quale sono state adottate disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

Visto il DPCM del 11/06/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del DPCM 17/05/2020, sono efficaci fino al 14 luglio 2020;

Visto il DPCM 14 luglio 2020, che proroga al 31 luglio 2020 le misure del DPCM 11 giugno 2020;

Visto il decreto legge n. 83 del 30 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con il quale lo stato di emergenza sanitaria è stato prorogato al 15 ottobre 2020 ed è stata disposta la proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, delle disposizioni dei decreti legge n.19 e n. 33 del 2020 e delle disposizioni del D.P.C.M. 14 luglio 2020;

Visto il DPCM 7 agosto 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.",

le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del DPCM 14/07/2020, sono efficaci fino al 7 settembre 2020;

Visto il DPCM 7 settembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Ritenuto che il potere di ordinanza regionale, in specie ai fini dell'adozione di misure di contenimento rigorosamente funzionali alla tutela della salute trovi tuttora fondamento negli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione oltre che negli articoli 32 della l. 833/1978 e 117 del d.lgs. n. 112/1998;

Richiamata l'Ordinanza n. 49 del 3 maggio 2020 “Ulteriori misure, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della pandemia da COVID-19. Disposizioni in merito alle prestazioni sanitarie e alle attività delle strutture semiresidenziali (centri diurni), per persone con disabilità”, mediante la quale si ribadisce la necessità del rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus COVID-19 definite a livello nazionale e regionale;

Preso atto del verbale del dipartimento della prevenzione della USL Toscana Centro del giorno 3 settembre 2020 relativamente alla situazione creatasi nella Comunità di Vicofaro e delle successive comunicazioni trasmesse al Prefetto di Pistoia, al Questore di Pistoia, al Sindaco di Pistoia, al Responsabile UO ambiente e tutela degli animali del comune di Pistoia, al Vescovo di Pistoia e al Parroco di Vicofaro, nelle quali si evidenzia: un alto numero di persone in promiscuità, una grave carenza dei requisiti aeroilluminanti di alcuni locali, la mancata consapevolezza del rischio sanitario da parte degli ospiti, la mancata adozione dell'apposito protocollo inerente le misure di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19, oltre, gravi carenze in merito alla gestione dei rifiuti e dei bagni chimici e al rispetto delle disposizioni inerenti la sicurezza, di competenza dei Vigili del Fuoco, nonché alcune difformità urbanistico edilizie;

Preso atto della raccomandazione presente nel verbale di ritenere necessaria la ricollocazione, senza ritardo, degli ospiti in strutture adeguate per capacità ricettiva e caratteristiche igienico sanitarie

Considerato che le condizioni di sovraffollamento, promiscuità e gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate nella Comunità di Vicofaro, unitamente alla mancata adozione dell'apposito protocollo inerente le misure di

prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19, sono fattori idonei a favorire il diffondersi della pandemia, sia all'interno della struttura, sia all'esterno della stessa;

Valutato opportuno a tutela della salute pubblica fornire ogni utile supporto, al fine di consentire un adeguato decongestionamento della Comunità di Vicofaro e il rispetto delle disposizioni in tema di prevenzione della diffusione della pandemia da COVID-19;

Tenuto conto che nel patrimonio dell'Azienda USL Toscana Centro risultano essere disponibili alcuni immobili temporaneamente non utilizzati che, valutate le loro caratteristiche igienico sanitarie, potrebbero essere messi a disposizione in via transitoria per accogliere un certo numero di persone collocate in questo momento presso la comunità di Vicofaro, al fine di decongestionare la stessa permettendo l'adozione di protocolli anti COVID sicuri e che altri soggetti hanno manifestato la loro volontà di mettere a disposizione immobili a titolo di comodato gratuito;

Ritenuto, pertanto, opportuno dare mandato all'Azienda USL Toscana Centro, affinché proceda ad un adeguato decongestionamento della Comunità di Vicofaro con il ricollocamento dei soggetti presso strutture di cui abbia la disponibilità o, in mancanza, presso strutture di terzi messe a disposizione a titolo di comodato gratuito, garantendo nel contempo la erogazione delle adeguate misure di prevenzione del COVID-19;

Ritenuto, altresì, necessario prevedere che l'Azienda USL Toscana Centro attivi un apposito confronto con tutte le istituzioni coinvolte, al fine di individuare le modalità più corrette per il ricollocamento degli ospiti nelle strutture suddette e le ulteriori misure ed iniziative sanitarie di supporto a tutela della salute dei soggetti in esame e della collettività tutta;

Visto l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

#### ORDINA

Ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure:

1. All'Azienda USL Toscana Centro di procedere ad un adeguato decongestionamento della Comunità di Vicofaro con il ricollocamento dei soggetti presso strutture di cui abbia la disponibilità o, in mancanza, presso strutture di terzi messe a disposizione a titolo di comodato gratuito;

le strutture, idonee dal punto di vista igienico sanitario e abitativo, garantiranno l'alloggio temporaneo delle persone in sovrannumero attualmente alloggiate presso la comunità di Vicofaro, in Piazza santa Maria Maggiore, Pistoia al fine di ridurre il sovraffollamento ed assicurare così idonee misure di prevenzione e contenimento della diffusione di SARS-Cov-19 all'interno del Centro e della nuova/e struttura/e individuata/e;

2. di impegnare l'Azienda USL Toscana Centro ad attivare un apposito confronto con tutte le istituzioni coinvolte e necessarie per il percorso di ricollocamento e gestione delle nuove strutture nel tempo minimo necessario ed a verificare, entro un mese dall'adozione della presente ordinanza, lo stato di attuazione del programma di ricollocamento riferendone all'autorità sanitaria regionale.

#### DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza entra in vigore il giorno 8 ottobre 2020, ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;
- alle Aziende ed Enti del SSR;
- ai Prefetti;
- al Sindaco di Pistoia
- al Vescovo di Pistoia.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 2 del d.l.33/2020 e dall'articolo 4 del d.l. 19/2020.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

*Il Presidente*

---

---